dossier

XIX Legislatura

25 settembre 2026

# Modifiche in materia di imputabilità del minore

A.C. 3080

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n.770

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it 𝕏 @CD_giustizia

Progetti di legge n. 663

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0116.docx

# I N D I C E

**SCHEDE DI LETTURA**


- Articolo 1 *(Modifica all'articolo 98 del codice penale)*.....5
- Articolo 2 *(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*.....11
- Articolo 3 *(Clausola di invarianza finanziaria)*.....14

# Schede di lettura

## Articolo 1
## *(Modifica all'articolo 98 del codice penale)*

**L’articolo 1** modifica il primo comma dell’articolo 98 del codice penale, introducendo una **presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per il minore tra i quattordici e i diciotto anni**. Tale capacità si considera sussistente, salvo che venga fornita prova contraria.

**L’articolo 1** modifica il primo comma dell’articolo 98 del codice penale, relativo all’imputabilità del minore che, al momento della commissione del fatto, abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto.

La disposizione introduce, per tale fascia di età, una **presunzione relativa (*iuris tantum*)** della capacità di intendere e di volere. Per effetto della modifica, pertanto, **la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria**, ferma restando la diminuzione della pena prevista dal medesimo articolo 98 per il minore riconosciuto imputabile.

La novella modifica il criterio attualmente seguito nell’accertamento dell’imputabilità minorile: la capacità di intendere e di volere non dovrebbe più essere oggetto di accertamento, ma sarebbe presunta, salva la possibilità di dimostrare che il minore ne fosse privo al momento del fatto.

Secondo la relazione illustrativa, l’intervento muove dal mutamento, quantitativo e soprattutto qualitativo, della criminalità minorile e dall’anticipazione dei processi di sviluppo della personalità, riconducibile anche alla diffusione delle tecnologie digitali e delle reti sociali telematiche, che consentirebbe di presumere la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni. Nel sistema vigente il giudice è chiamato ad accertare positivamente, caso per caso, la sussistenza di tale capacità; la novella inverte l’onere probatorio, configurando l’incapacità non più come presupposto da escludere per affermare l’imputabilità, bensì come circostanza da dimostrare positivamente sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento. La medesima relazione precisa che la presunzione è «superabile dal minore dimostrando che, al momento del fatto, risultava privo della capacità di intendere o di volere» e che resta ferma la diminuzione di pena prevista dall’articolo 98. Quale riscontro comparato, la relazione richiama il *Code de la justice pénale des mineurs* francese, in vigore dal 2021, che, pur continuando a fondare la responsabilità penale sul criterio del discernimento, ha introdotto una presunzione semplice di discernimento per i minori che abbiano compiuto tredici anni, ferma la possibilità di accertare nel caso concreto l’assenza della necessaria maturità.

L’analisi tecnico-normativa ritiene la misura proporzionata, in quanto non abbassa la soglia minima di imputabilità di cui all’articolo 97 c.p., non assimila il minore all’adulto e non incide sul trattamento sanzionatorio differenziato, e ne afferma la compatibilità con gli articoli 3, 24, 31 e 111 della Costituzione in ragione della natura relativa della presunzione e della possibilità per l’imputato minorenne di «allegare e dimostrare, anche mediante gli ordinari strumenti processuali, l’eventuale incapacità di intendere o di volere al momento del fatto». La stessa analisi richiama la sentenza n. 231 del 2021 della Corte costituzionale, secondo la quale l’esecuzione penale minorile deve essere «calibrata sulla personalità in evoluzione del minore e sulla preminente finalità educativa».

L’analisi di impatto della regolamentazione riporta i dati del Ministero dell’interno – Servizio Analisi criminale (*Criminalità minorile e gang giovanili*, aprile 2024), secondo cui le segnalazioni di minori denunciati o arrestati nella fascia 14-17 anni sono diminuite del 4,15 per cento nel 2023 rispetto al 2022, a fronte di un incremento delle segnalazioni per rapina (7,69 per cento) e per violenza sessuale (8,25 per cento). Il nesso funzionale dell’intervento, pertanto, come segnalato nell’AIR, non è dunque rappresentato dal volume complessivo delle segnalazioni, bensì dalla maggiore incidenza, all’interno della fascia 14-17 anni, di alcune condotte connotate da più elevata offensività personale o patrimoniale violenta. Vengono inoltre riportati i dati del rapporto Eurispes *La criminalità giovanile. Fra rappresentazione e realtà* (giugno 2026), che registrano, nella medesima fascia di età, un aumento delle segnalazioni da 25.088 nel 2020 a 37.170 nel 2025. Sulla base delle serie storiche del Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, l’AIR evidenzia inoltre che le pronunce di non luogo a procedere e di proscioglimento per accertata immaturità ai sensi dell’articolo 98 c.p. sono passate da un massimo di 464 nel 2010 a 64 nel 2024, con un’incidenza stabilmente inferiore all’1 per cento (0,44 per cento nel 2024) sul totale dei procedimenti esauriti dinanzi al giudice dell’udienza preliminare e al tribunale per i minorenni; su tale base qualifica l’esclusione dell’imputabilità per difetto di maturità come «evenienza quantitativamente residuale».

Si ricorda che l’articolo 98, primo comma, c.p. dispone che «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita». Il secondo comma del medesimo articolo, non inciso dalla novella, reca la disciplina delle pene accessorie applicabili al minore condannato.

Il vigente art. 98 c.p. costruisce infatti l'imputabilità del minore ultraquattordicenne come **condizionata all'accertamento positivo** della capacità di intendere e di volere. La norma attuale non presume tale capacità, ma la richiede come elemento costitutivo dell'imputabilità, da verificare in concreto. Si ricorda peraltro che l'art. 97 c.p. prevede per il **minore degli anni quattordici una non imputabilità assoluta**, senza possibilità di prova contraria.

Sul piano processuale, l'articolo 9, comma 1, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dispone che il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne «al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili». Tale disposizione è oggetto di coordinamento da parte dell'articolo 2 del disegno di legge (si veda la relativa scheda), che sopprime al comma 1 il riferimento all'imputabilità e introduce il comma 1-*bis*, ai sensi del quale il pubblico ministero e il giudice «possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale».

In relazione alla disposizione in esame, può essere utile richiamare, in primo luogo, l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale ha posto a fondamento di un sistema penale minorile differenziato.

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 1 del 2015**, ha affermato che il **principio costituzionale di protezione dell'infanzia e della gioventù** sancito nel citato articolo 31 Cost.: «richieda l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su **prognosi individualizzate** in funzione del recupero del minore deviante».

Nella medesima pronuncia la Corte ha ricordato che il minore, «spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali», deve essere valutato da giudici specializzati, dotati di strumenti tecnici e capacità personali idonei a vagliarne adeguatamente la personalità, al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato.

La Corte nella propria pronuncia, inoltre, valorizza il **principio di minima offensività**, in forza del quale, nell'esercizio della giurisdizione penale, devono essere evitati pregiudizi al corretto sviluppo psicofisico del minore e devono essere adottate le cautele necessarie a salvaguardarne le esigenze educative.

La **Corte di cassazione**, nella **sentenza n. 413 del 2026**, nel richiamare le sentenze della Corte costituzionale n. 364 e n. 1085 del 1988, n. 2 e n. 179 del 1991, n. 61 del 1995 e n. 322 del 2007, ha osservato come tali pronunce abbiano: «costituzionalizzato e definito i contorni del principio di colpevolezza, che partecipa di "una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione, sulla base di una **valutazione anticipata** ("calcolabilità") **delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta**", rivestendo un ruolo parimenti fondante rispetto alla funzione rieducativa della pena».

La stessa pronuncia ha precisato che: «non è ammissibile che l'attribuzione di responsabilità personale nei confronti del soggetto agente discenda da una valutazione svolta, una volta per tutte, dal Legislatore, postulando, per contro,

l’accertamento di circostanze fattuali puntualmente indicative, nel caso concreto, della sussistenza di un *minimum* di colpevolezza in capo al soggetto medesimo».

Rileva altresì la recente sentenza n. 21 del 2026 della Corte costituzionale, la quale, nel ribadire il contenuto minimo inderogabile del principio di colpevolezza, lo ha ricondotto: «all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un **rimprovero personale all’agente**, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti».

Occorre poi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la **maturità psichica e mentale del minore** deve essere valutata non soltanto sotto il profilo psicologico, ma anche alla luce degli elementi socio-pedagogici propri dell’età evolutiva. L’imputabilità minorile avrebbe, pertanto, carattere relativo, potendo sussistere o mancare nello stesso soggetto in relazione al tipo di reato commesso.

La Corte di cassazione, nella **sentenza n. 22437 del 2026**, ha affermato: «Con specifico riferimento al tipo d’indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere “relativo”, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell’illecito». La Cassazione ha inoltre affermato che la capacità intellettiva e di autodeterminazione «deve considerarsi tanto maggiore, con la connessa **consapevolezza nel disvalore sociale dell’atto delittuoso**, quanto più questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l’integrità personale, la libertà) dell’individuo, con la conseguenza che, nello stesso soggetto, l’imputabilità può sussistere o meno a seconda del tipo di reato commesso».

Sul punto la Cassazione ha evidenziato come la nozione di capacità di intendere e di volere contemplata dal vigente art. 98 c.p. possiede un'area di operatività autonoma e distinta rispetto alla regola fissata dall'art. 85 c.p., tenuto conto della peculiarità delle problematiche poste dalla particolare fascia di età. Invero, per i minori non vi è predeterminazione tassativa delle cause rilevanti della incapacità di intendere e di volere (come accade, al contrario, per gli adulti) e il giudice deve valutare se la capacità sussiste o meno e, solo all'esito di tale accertamento, sul quale è tenuto a fornire specifica e puntuale motivazione, può pervenire all'affermazione della penale responsabilità. Pertanto, per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, quindi, il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98 c.p., comma 1, la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori etici, di distinguere il bene dal male, il lecito

dall'illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento (Cass. Pen. sent n. 24271 del 2006).

La disposizione in esame richiede, infine, di essere valutata anche alla luce delle fonti internazionali ed europee sulla tutela dei minori coinvolti in procedimenti penali.

La direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, prevede, all'articolo 7, il diritto del minore a una valutazione individuale, che tiene conto in particolare della personalità e della maturità del minore, del suo contesto economico, sociale e familiare e di eventuali vulnerabilità specifiche. La **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo**, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), che gli Stati parti si adoperano per stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che il fanciullo non abbia la capacità di commettere reato e, agli articoli 3 e 40, richiede che la posizione del minore sia considerata in modo individualizzato.

La **Corte costituzionale**, con la **sentenza n. 92 del 2018**, ha esaminato l'obbligo derivante dagli articoli 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, di accordare «una considerazione preminente» all'«interesse superiore del fanciullo» nelle decisioni che lo riguardano. La Corte ha tuttavia precisato, nella medesima pronuncia, che tale interesse, pur preminente, non assume necessariamente carattere assoluto e deve essere considerato nel bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti.

La presunzione prevista dalla disposizione in esame, invece, riguarda indistintamente i minori compresi tra quattordici e diciotto anni e trova quindi applicazione nei confronti di soggetti collocati in fasi evolutive e condizioni personali anche profondamente differenti: dal minore che abbia appena superato la soglia di non imputabilità assoluta stabilita dall'articolo 97 del codice penale al minore prossimo al compimento della maggiore età.

A legislazione vigente la capacità di intendere e di volere, dunque, anche alla luce della giurisprudenza riportata, costituisce la condizione per muovere un rimprovero personale all'autore del fatto e una sua presunzione, sia pure relativa, prescinderebbe da un accertamento circa il fatto che il minore fosse concretamente in grado di comprendere il significato della propria condotta e di autodeterminarsi diversamente.

*Si valuti un approfondimento al riguardo.*

| Codice penale (Regio Decreto 1398/1930) | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 3080** |
| Art. 98<br>*(Minore degli anni diciotto)* | Art. 98<br>*(Idem)* |
| È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. | È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. **Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria**. |
| Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. | *Identico* |

## Articolo 2
## *(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)*

**L'articolo 2** modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente gli **accertamenti sulla personalità del minorenne** nell'ambito del processo penale minorile.

L'articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce che il pubblico ministero e il giudice debbono acquisire gli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo in commento, in conseguenza delle modificazioni apportate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame (v. *supra*), sopprime, nel comma 1 dell'articolo 9, le parole «l'imputabilità e». Per effetto della novella, l'acquisizione degli elementi concernenti le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne non risulterebbe più espressamente finalizzata anche all'accertamento della sua imputabilità, ma continuerebbe a essere diretta all'accertamento del grado di responsabilità, alla valutazione della rilevanza sociale del fatto, all'individuazione delle adeguate misure penali e all'adozione degli eventuali provvedimenti civili.

La **lettera b)** del **comma 1** inserisce nel medesimo articolo 9 il **nuovo comma 1-*bis***. La disposizione prevede che il PM e il giudice **possano** altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità disciplinato dall'articolo 98, primo comma, secondo periodo, c.p.

La **lettera c)**, infine, reca una modifica di mero coordinamento al comma 2 dell'articolo 9 in conseguenza dell'introduzione del nuovo comma 1-*bis.*

Considerate congiuntamente, le lettere a) e b) modificano la funzione assegnata all'indagine sulla personalità del minorenne. Nel sistema vigente, infatti, l'acquisizione degli elementi relativi alle condizioni e alle risorse personali, familiari, sociali e ambientali è obbligatoria ed espressamente finalizzata anche all'accertamento dell'imputabilità. Per effetto della novella, tale finalità verrebbe espunta dal comma 1, mentre l'acquisizione di elementi specificamente destinati al giudizio sull'imputabilità sarebbe disciplinata autonomamente dal nuovo

comma 1-*bis* e configurata sul piano letterale, in ragione dell'impiego del verbo «possono», come attività eventuale.

Il nuovo assetto processuale – anche in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del provvedimento all'articolo 98 c.p., che introducono una presunzione relativa di imputabilità del minore ultraquattordicenne – determina pertanto una separazione tra l'indagine generale sulla personalità e l'acquisizione degli elementi specificamente rilevanti ai fini del giudizio sulla capacità di intendere e di volere. L'indagine sulla personalità rimarrebbe obbligatoria con riferimento all'accertamento del grado di responsabilità, alla valutazione della rilevanza sociale del fatto, alla scelta delle adeguate misure penali e all'adozione degli eventuali provvedimenti civili, ma non sarebbe più necessariamente orientata anche alla verifica dell'imputabilità del minorenne. L'approfondimento istruttorio su tale profilo assumerebbe carattere eventuale e sarebbe funzionale, in particolare, alla verifica della sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione prevista dal novellato articolo 98 del codice penale.

Come riportato nell'Analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame, la modifica dell'articolo 9 è funzionale a rendere coerente il procedimento minorile con la logica della prova contraria, lasciando al pubblico ministero e al giudice la possibilità di svolgere gli approfondimenti necessari quando il caso concreto lo richieda.

Occorre rammentare che l'articolo 9 costituisce una delle disposizioni centrali del processo penale minorile, in quanto impone una valutazione della persona del minorenne che tenga conto, unitariamente, delle sue condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali. Tale disciplina si raccorda con l'articolo 1 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo il quale le disposizioni del processo minorile devono essere applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne».

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che tale criterio impone di considerare la particolare condizionabilità del minore rispetto all'ambiente, al carattere e al grado di maturità del soggetto, la cui personalità è ancora in evoluzione (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 8152 del 2026**). La medesima giurisprudenza ha inoltre affermato che la maturità del minore deve essere accertata sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici. L'immaturità presenta carattere relativo e deve essere valutata con specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche del reato concretamente commesso, potendo l'imputabilità sussistere o essere esclusa, per il medesimo soggetto, in relazione alle diverse fattispecie criminose considerate (**Cass. pen., sez. I, sentenza n. 22437 del 2026**).

Si ricorda, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ha richiamato espressamente il combinato disposto degli articoli 98, primo comma, c.p. e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, riconducendo a tale raccordo normativo una peculiare garanzia del processo minorile, consistente nell'accertamento dell'imputabilità del

soggetto ultraquattordicenne attraverso il vaglio della sua personalità (**Corte cost., sentenza n. 2 del 2022**).

| **Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448** | |
|---|---|
| **Testo vigente** | **Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'A.C. 3080** |
| Art. 9.<br>*(Accertamenti sulla personalità del minorenne)* | Art. 9.<br>*(Identico)* |
| 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne **l'imputabilità e** il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. | 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. |
| | **1-*bis*. Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale.** |
| 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. | 2. **Ai fini di cui ai commi 1 e 1-*bis*** il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. |

## Articolo 3
## *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'articolo in esame dispone che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle norme contenute nel presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.